

Sent. N. **632**
del **16.05.19**
Dep. il **22 MAG. 2019**
Cronol N. **1129**
Repert. N. **19 Δ**

R.G.A.C. n. 1984/2015



TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La dott.ssa Raffaella M. Gigantesco, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

22 MAG. 2019

nella causa civile iscritta al n. 1984 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente

cont.
5
avv. di
Lu

tra

NOESIS ITALIA S.r.L. società di ingegneria, C.F. e P.IVA 01989660301, con sede in Via del Cottonificio n. 45/2, in Udine, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Ing. Edoardo Insalaco, nato a Palermo (PA) l'11.02.1950, rappresentata anche disgiuntamente dagli avv.ti Stefano Vinti e Luca Massatani del Foro di Roma, e dall'Avv. Maurizio Conti del Foro di Udine, domiciliata per il presente giudizio presso lo studio di quest'ultimo in Udine, alla Via F. Crispi, n. 55, come da mandato a margine dell'atto di citazione

- ATTRICE -

Nei confronti di

CAFC S.P.A. (C.F. – P. IVA 00158530303), in persona del legale rappresentante pro tempore, amministratore unico, sig. Edi Gomboso, con sede in Viale Palmanova n. 192,

oggetto:
Prestito e
di opere
intellettuale

33100 – Udine (UD), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianni Zgagliardich del Foro di Trieste e Luca Ponti del Foro di Udine, con Studio in Via Vittorio Veneto n. 39,
33100 – Udine (UD). con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, come da delega a margine della comparsa di costituzione e di risposta;

- CONVENUTA -

Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.

Conclusioni:

Per parte attrice:

come da foglio di precisazioni delle conclusioni datato 16.11.2018:

A) Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale del contratto n. 454 del 1/02/2012. avente ad oggetto l'incarico d'opera professionale per le attività di *"direzione dei lavori e assistenza, misurazione e contabilizzazione degli stessi, redazione del certificato di regolare esecuzione ovvero l'assistenza al collaudo"* e le *"obbligazioni ed oneri facenti capo al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva"* inerenti l'appalto per la *"ristrutturazione, potenziamento e adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.lgs. 152/1999 – primo e secondo intervento"*, disposta dal CAFC S.p.A. in danno della Noesis Italia S.r.l. e, anche per l'effetto, rilasciare i certificati di regolare esecuzione inerenti tutti gli incarichi attribuiti alla Noesis Italia S.r.l., inclusi quelli di progettazione;

B) accertare in relazione al pagamento alla Noesis Italia S.r.l. di poste contrattuali come descritte negli atti e per l'effetto condannare il CAFC S.p.A. al relativo pagamento, e condannare il CAFC S.p.A. al pagamento degli interessi moratori su tali somme (€ 46.472,98) a decorrere dalla data della fattura sino all'effettivo soddisfo;

C) condannare il CAFC S.p.A. al pagamento dell'importo di € 764.737,88 quale ammontare dei danni di natura extracontrattuale subiti dall'attrice, o della maggior o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;

D) respingere le richieste avanzate in via principale o riconvenzionale dalla convenuta;

E) con condanna del CAFC al ristoro, in misura esemplare, delle spese del giudizio e rifusione del contributo unificato.

Per la convenuta:

Come da precisazioni dd. 19.11.2018:

In via principale

- respingere tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili, infondate e non provate, e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità delle risoluzione contrattuale del contratto n. 454 dd. 1.2.2012, avente ad oggetto l'incarico d'opera professionale per le attività di *"direzione dei lavori e assistenza, misurazione e contabilizzazione degli stessi, redazione del certificato di regolare esecuzione ovvero l'assistenza al collaudo"* e le *"obbligazioni ed oneri facenti capo al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva"* inerenti l'appalto per la *"ristrutturazione, potenziamento e adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.lgs.152/1999 – primo e secondo intervento"*;

In via subordinata

- accertare e dichiarare la legittimità delle risoluzione contrattuale del contratto n. 454 dd. 1.2.2012, avente ad oggetto l'incarico d'opera professionale per le attività di *"direzione dei lavori e assistenza, misurazione e contabilizzazione degli stessi, redazione del certificato di regolare esecuzione ovvero l'assistenza al collaudo"* e le *"obbligazioni ed oneri facenti capo al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva"* inerenti l'appalto per la *"ristrutturazione, potenziamento e adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.lgs.152/1999 – primo e secondo intervento"*, in ogni caso rigettando le specifiche domande relative al risarcimento dell'importo di € 327.177,40 a titolo di danno di immagine nonché di altrettanti € 327.177,40 a titolo di danno per la mancata possibilità di acquisire incarichi nei prossimi anni, oltre che al riconoscimento dell'importo di € 18.976,28 quale danno da perdita di chance ed € 5.692,88 a titolo di danno curriculare, accogliendo unicamente le specifiche domande per € 8.660,78, oltre IVA e CPA, per mancato guadagno di commessa conseguito in dipendenza della risoluzione, oltre ai soli interessi legali;

In via subordinata



- accertare e dichiarare la legittimità delle risolvizioni contrattuali del contratto n. 454 dd. 1.2.2012, avente ad oggetto l'incarico d'opera professionale per le attività di *“direzione dei lavori e assistenza, misurazione e contabilizzazione degli stessi, redazione del certificato di regolare esecuzione ovvero l'assistenza al collaudo”* e le *“obbligazioni ed oneri facenti capo al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva”* inerenti l'appalto per la *“ristrutturazione, potenziamento e adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.lgs.152/1999 – primo e secondo intervento”*, in ogni caso rigettando le specifiche domande relative al risarcimento dell'importo di € 327.177,40 a titolo di danno di immagine nonché di altrettanti € 327.177,40 a titolo di danno per la mancata possibilità di acquisire incarichi nei prossimi anni, accogliendo unicamente le specifiche domande per € 8.660,78, oltre IVA e CPA, per mancato guadagno di commessa conseguito in dipendenza della risoluzione, e per € 18.976,28 quale danno da perdita di chance ed € 5.692,88 a titolo di danno curriculare, oltre ai soli interessi legali;

In via ulteriormente subordinata

- nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accogliere le istanze di parte attrice, ricondurre ad equità la somma richiesta da NOESIS a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto delle modalità di ottenimento dell'iniziale incarico e del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto nonché in fase conciliativa del rapporto.

In via riconvenzionale

Accertare e dichiarare che NOESIS è tenuta a versare a CAFC l'importo **complessivo di € 629.437,63** (con riserva di ancor migliore dettaglio degli oneri di cui alla lettera m che ci si riserva di quantificare esattamente nel prosieguo), per tutti gli esborsi sostenuti nonché a titolo di danno all'immagine, come meglio dettagliati in narrativa punto per punto. Con la conseguente statuizione di condanna al relativo pagamento, con rivalutazione ed interessi come da normativa e giurisprudenza.

In via riconvenzionale subordinata

Accertare e dichiarare che NOESIS è tenuta a versare a CAFC l'importo **complessivo di € 302.260,23** (con riserva di ancor migliore dettaglio degli oneri di cui alla lettera m),



che ci si riserva di quantificare esattamente nel prosieguo) e quindi per tutti gli esborsi sostenuti, con l'esclusione del danno all'immagine. Con la conseguente statuizione di condanna al relativo pagamento, con rivalutazione ed interessi come da normativa e giurisprudenza.

In via riconvenzionale ulteriormente subordinata

Accertare e dichiarare che NOESIS è tenuta a versare a CAFC l'importo complessivo € 104.997,92 per gli esborsi effettivamente sostenuti in relazione alla seconda perizia suppletiva e di variante. Con la conseguente statuizione di condanna al relativo pagamento, con rivalutazione ed interessi come da normativa e giurisprudenza.

In ogni caso rigettando la richiesta domanda di emissione di ordinanza di pagamento di somme non contestate ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. dandosi atto della volontà di adempiere da parte di CAFC, attualmente impedita dall'intervenuta notifica di un atto di pignoramento presso terzi da parte dell'impresa Bertoli di Fiume Veneto (PN).

Con vittoria di spese e di onorari.

* * * * *

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;

che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, **“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”**;

osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle



questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata secondo il noto principio della “*ragione più liquida della decisione*” (cfr. *ex plurimis* Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ. 18.5.2012 n. 7937) ;
ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un *error in procedendo*, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante:

OSSERVATO che

con atto di citazione notificato in data 14.04.2015 la Noesis Italia s.r.l. (di seguito nominata Noesis per brevità) premettendo tutto l'*excursus* fattuale riportato dettagliatamente in atto di citazione, al quale si fa espresso rinvio (cfr. Cass. Civ. SSUU n. 642/2015) assumeva che (si riportano solo i passaggi rilevanti ai fini della decisione):

- in data 10.8.2004 (nota prot. n. 40384) la Noesis veniva incaricata dal Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'art. 9, co. 9, lett. c) della l. r. 31.05.2002 n. 14, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la Direzione lavori dei lavori di “ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D. Lgs. 152/1999”;
- detti incarichi acquisiti in via diretta e fiduciaria dal Comune di Lignano Sabbiadoro, venivano formalizzati in due disciplinari (datati rispettivamente 17.09.2004 e 17.06.2005) in quanto originariamente l'intervento in questione era suddiviso in due lotti;
- successivamente all'approvazione dei progetti esecutivi dei due interventi (cfr. doc. attori n. 3 e 6), Cafc s.p.a. subentrava al Comune di Lignano nella gestione del servizio idrico e provvedeva ad appaltare la realizzazione delle opere di cui ai soli interventi 1 e 2 (cfr. doc. 8 attoreo) su 4 previsti, per la mancata copertura economica, aggiudicando

alla Cooperativa edile C.E.A. di Bologna l'opera, ed affidando la Direzione dei lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione alla Noesis;

- con contratto di prestazione d'opera professionale del 1.2.2012 il Cafc subentrava al comune di Lignano nei contratti sottoscritti tra quest'ultimo e l'attrice in data 17.9.2004 e 17.06.2005 limitatamente alle attività di *"direzione dei lavori e assistenza alla misurazione e contabilizzazione degli stessi, redazione del certificato di regolare esecuzione ovvero assistenza al collaudo, obbligazioni ed oneri facenti capo al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva* (cfr. doc. 9 attoreo);

- l'importo oggetto del contratto ammontava ad €. 163.588,70 per i due interventi previsti (€. 71.616,49 per il primo intervento ed €. 91.972,21 per il secondo);

- il DL veniva individuato nella persona dell'Ing. Insalaco;

- con note del 6 e 7.03.2013 la committente chiedeva alla Noesis di redigere una perizia suppletiva e di variante, volta ad unificare i due progetti (quello relativo al primo e secondo intervento) ed a recepire sia le varianti migliorative proposte dalla ditta appaltatrice, C.E.A., sia ad introdurre le modifiche richieste da CAFc (cfr. doc. 10 e 11 attorei);

- con nota dell'8.5.2012 le parti si accordavano (cfr. doc. 12 attoreo) per compensare l'attività di progettazione relativa alla richiesta variante con €. 70.000, più IVA e CNPAIA (*l'importo complessivo della perizia comprendente lavori e forniture, al netto del ribasso, oneri di sicurezza, spese e onorari per il D.L. e collaudi in corso d'opera non dovrà essere superiore a € 3.440.628,00*);

- la perizia di variante veniva depositata nell'agosto del 2012 (cfr. doc. 13 attoreo).

L'attrice assumeva che a seguito delle vicende intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto (per la comprensione delle quali, per ragioni di brevità si rinvia alla lettura dei documenti attorei depositati con la citazione da 14 a 26 bis), con nota del 18.07.2014

(cfr. doc. 27 attoreo) la convenuta avviava un procedimento di contestazione articolato in tre punti relativi: a) asserita mancanza della documentazione tecnica di dettaglio relativa alla definizione degli impianti; b) asserita mancanza della valutazione preliminare e quantificazione di massima delle opere; c) incertezza derivante da contraddittorietà rispetto agli elaborati progettuali, tale da condizionare anche il comportamento della impresa esecutrice dei lavori;

- detta contestazione veniva puntualmente riscontrata dall'odierna attrice (doc. 28 e 31);
- nelle more del predetto procedimento di contestazione, la Noesis maturava il diritto al pagamento del corrispettivo, giusta fattura n. 6/S/2014 per le competenze relative al II SAL, pari a €. 46.472,98, ma detta somma non veniva saldata dalla committenza;
- nonostante le osservazioni del Caposettore Ambiente e Territorio del Comune di Lignano (cfr. doc. 50 attoreo) relative all'avvio del procedimento di risoluzione, il Cafe disponeva, con determinazione del 2.02.2015 la risoluzione del contratto datato 1.2.2012, rep. 454 (cfr. doc. attoreo n. 51).

Tanto premesso la Noesis concludeva come in atti per la declaratoria di illegittimità della risoluzione contrattuale per inadempimento disposta dalla committente e sulla condotta gravemente violativa degli obblighi di legge e dei principi di buona fede e correttezza tenuta dalla convenuta successivamente alla risoluzione contrattuale, facendo derivare da questa una serie di poste risarcitorie contrattuali (una volta rinunciata per intervenuto pagamento, fuori temine, della sorte capitale del II SAL anzidetto), specificatamente individuate nelle voci sub. 3. da A) a E) dell'atto di citazione, nonché la condanna al ristoro del pregiudizio di natura extracontrattuale derivato dall'illegittima risoluzione, quali il grave danno all'immagine (quantificato in €. 327.177,40), il mancato guadagno di commessa conseguito in dipendenza dell'illegittima risoluzione, quantificato nel 10% dell'incarico non eseguito e quindi

per un importo pari a € 8.660,78, oltre IVA e CPA; ed ancora il danno da perdita di chance calcolato nella percentuale del 10% dell'utile economico che sarebbe derivato dall'esecuzione completa dell'incarico per €. 18.976,28; il c.d. "danno curriculare" per il mancato raggiungimento del credito, calcolato nella percentuale del 3% del valore del corrispettivo effettivo dell'incarico, quindi per €. 5.692,88; il danno derivante dall'illegittimo rifiuto posto dal Cafc di emettere "il certificato di prestazione di servizi", inerente la progettazione della prima perizia suppletiva di variante, malgrado fosse stata approvata dal CAFC, danno liquidabile in via equitativa, tenuto conto in particolare della mancata partecipazione alla gara indetta dal medesimo Cafc per l'affidamento dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per l'adeguamento e l'ampliamento del depuratore di Villanova Nord in Comune di San Daniele del Friuli; infine il danno derivante dall'eventuale illegittima esclusione da gare di appalto ai sensi dell'art. 38 lett. F), d. lgs. 163/2006, per ulteriori €. 327. 177,40 (danno parametrato al doppio del valore originario dell'incarico per cui è causa).

Si costituiva in giudizio il Cafc il quale premettendo che:

- nell'anno 2004 il Sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD), in esecuzione di un proprio decreto del 10.8.2004, prot. 40384, formalizzava, in favore della società di ingegneria Noesis Italia S.r.l. (in seguito NOESIS), un **incarico diretto e fiduciario** – incarico in realtà diviso in due sotto-incarichi – di progettazione e direzione lavori, **senza svolgere alcuna procedura di gara pubblica;**
- l'incarico in questione concerneva *“la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, liquidazione, assistenza lavori, rilievo topografico, schemi del processo e documentazione,*

indagine geotecnica e relazione geologica, misura e certificato di regolare esecuzione (ovvero assistenza al collaudo)” dei “lavori di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.lgs. 152/1999 – primo e secondo intervento –”;

- detto incarico (diretto e fiduciario) era stato affidato a norma dell'allora vigente **art. 9, co. 9, lett. c) della Legge Regionale Friuli-V.G. n. 14/2002**, legge che all'epoca disciplinava i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della Regione di valore infra-comunitario (**doc. n. 1 di parte convenuta**);
- che l'allora vigente Legge nazionale n. 109/1994 (cd. Legge Merloni), all'art. 17, comma 10, richiamava l'applicazione, per l'affidamento di incarichi di progettazione sopra-soglia, del D.lgs. n. 157/1995;
- l'incarico di che trattasi era stato poi formalizzato in due distinti contratti e cioè il disciplinare dd. 17.9.2004, relativo al primo intervento (doc. n. 5 di parte convenuta) – per un importo pari ad € 288.312,52, da aggiornare, ed oltre ad € 54.604,34, da aggiornare – ed il disciplinare dd. 17.6.2005, inerente al secondo intervento (doc. n. 6 di parte convenuta), per un importo pari ad € 234.374,22, da aggiornare;
- il Comune di Lignano Sabbiadoro aveva seguito l'evoluzione delle opere di che trattasi solamente nel primo periodo;
- in data 18.10.2006, in attuazione della L.R. Friuli-V.G. n. 13/2005, si era formalmente costituita l'Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli (in seguito AATO), con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- in data 23.12.2008 CAFC S.p.A. di Udine (in seguito CAFC), Gestore del Servizio Idrico Integrato, e AATO avevano stipulato una **Convenzione** (doc.

- n. 8) ex artt. 16 e 17, L.R. Friuli V.G. n. 13/2005, con la quale si era convenuto che CAFC fosse il soggetto deputato alla gestione e realizzazione delle opere di ristrutturazione, potenziamento ed adeguamento del citato depuratore;
- con contratto di prestazione d'opera professionale dd. 1.2.2012 (doc. n. 9), CAFC perfezionava, con NOESIS, il subentro al Comune di Lignano Sabbiadoro nei contratti sottoscritti tra quest'ultimo e la citata NOESIS, limitatamente alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza (*"direzione dei lavori e assistenza, misurazione e contabilizzazione degli stessi, redazione del certificato di regolare esecuzione ovvero l'assistenza al collaudo"* e *"obbligazioni ed oneri facenti capo al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva (tra gli altri, quelli di cui all'art. 92 del D.lgs. 81/2008)"*).

Assumeva quindi la convenuta che:

- in data 6.3.2012 il Responsabile del Procedimento dei lavori di CAFC (in seguito Responsabile del procedimento), ing. Angelo Lodolo, aveva chiesto alla NOESIS (doc. n. 11 di parte convenuta) di predisporre una perizia suppletiva e di variante volta principalmente ad unificare i due progetti affidati all'origine con i due separati incarichi e cioè quello relativo al primo intervento e quello relativo al secondo intervento. – *"evidenziando ed escludendo le opere provvisorie del primo e del secondo intervento non più necessarie, provvedendo alla redazione di un nuovo computo metrico e a un nuovo elenco prezzi"* – nonché volta a modificare il progetto unificato introducendo sia le varianti proposte dall'Impresa aggiudicataria CEA che quelle richieste da CAFC (doc. n. 11 convenuta);

- in data **6.6.2014** (doc. n. 28 parte convenuta) si teneva una riunione tra il geom. Florit (Responsabile del procedimento), l'ing. Insalaco (DL), il geom. Zia (Uff. Direzione Lavori), l'ing. Fantin (Collaudatore) e l'ing. Lorenzini (Impresa CEA) formalmente indetta ai sensi dell'art. 164, co. 1, DPR n. 207/2010 - disciplina delle "contestazioni" su specifiche lavorazioni fra la stazione appaltante e l'esecutore dei lavori - durante la quale il Responsabile del procedimento esponeva le doglianze mosse dall'Impresa CEA a NOESIS con nota dd. 20.5.2014;
- **dal tenore della corrispondenza succitata e dalla richiesta formulata ex art. 164 citato appariva evidente che i rapporti tra NOESIS e CAFC iniziavano ad incrinarsi.**

Assumeva pertanto CAFC che, con nota dd. 18.7.2014 (doc. n. 38 parte convenuta), si vedeva costretto ad avviare, nei confronti di NOESIS, un *"procedimento di contestazione di specifici inadempimenti in relazione all'incarico conferito a NOESIS, al fine dell'eventuale definizione in via amministrativa e/o della risoluzione del contratto"*, così come previsto dal *"contratto di prestazione d'opera professionale"* stipulato tra CAFC e NOESIS (doc. n. 9) e di quanto ivi stabilito, in particolare all'art. 5, punto 5.2, ed all'art. 10, con riferimento anche al richiamo ai contenuti dei disciplinari dd. 17.9.2004 (doc. n. 5) e dd. 17.6.2005 (doc. n. 6).

In particolare, gli addebiti mossi a NOESIS nella succitata nota erano i seguenti:

"a) a tutt'oggi, rispetto ad una richiesta del RUP risalente ancora alla data del 24.3.2014 e rispetto ad un sollecito del Collaudatore in corso d'opera del 5.5.2014 (oltre che dei solleciti dell'Impresa dd. 31.3.2014 e 20.5.2014), risulta mancante la documentazione tecnica di dettaglio relativa alla definizione degli impianti

elettrici ed elettronici, con particolare riferimento alle logiche di gestione del processo depurativo, né risultano ancora esaustive le note della DL dd. 4.6.2014, 23.6.2014 e 9.7.2014. In particolare, con tale ultima nota viene indicata una specifica generale del sistema di monitoraggio e automazione del processo alternato con l'indicazione di una serie di strumentazioni non previste in contratto e con soluzioni opzionali non previste nel progetto;

b) a tutt'oggi, nonostante i dubbi espressi dal RUP ancora con nota dd. 18.10.2013 ed anche successivamente, manca una più precisa e dettagliata valutazione preliminare e quantificazione economica di massima delle opere necessarie all'adeguamento rispetto alla determinazione n. 2013/6077 dd. 1.10.2013 della Provincia di Udine, da attuare entro il termine triennale di validità della stessa, talché non risulta possibile valutare le proporzioni di un eventuale lotto di completamento, non ritenendosi valutabile quanto trasmesso con nota del 4.6.2014 che prevede lavori suppletivi per circa € 3.000.000,00 ovvero per un importo superiore a quello di contratto”.

In data 19.9.2014 il Responsabile del procedimento inviava al DL un'ulteriore contestazione (doc. n. 41) evidenziando, in particolare, che “a nulla rileva il fatto che il valore economico delle opere relativo alle logiche di funzionamento sia assolutamente esiguo in quanto, la mancata definizione di questo importante aspetto progettuale, preclude la successiva definizione degli impianti elettrici” nonché comporta tutta una serie di gravi mancanze.

CAFC, pertanto, in data 19.9.2014 invitava nuovamente NOESIS a fornire i chiarimenti necessari a chiudere il procedimento di contestazione (doc. n. 41).

A tale invito NOESIS rispondeva con nota dd. 2.10.2014 (doc. n. 42), in maniera asseritamente ancora generica e non esaustiva.

Con successiva nota dd. 5.11.2014 (doc. n. 43) il Responsabile del procedimento, in considerazione della risposta di NOESIS dd. 2.10.2014 (doc. n. 42), nella quale la convenuta assumeva che non venisse fornito un soddisfacente riscontro alle richieste avanzate, ribadiva all'attrice i già noti profili di criticità.

Assumeva Cafc che dalla risposta data dal DL in data 22.11.2014 (doc. n. 39) emergeva chiaramente la chiusura di NOESIS nei confronti di una soluzione conciliativa.

La conclusione del procedimento di contestazione avveniva il **2.2.2015 quando CAFc comunicava a NOESIS la risoluzione del contratto per grave inadempimento (docc. n. 52 e 53)** anche in risposta alle due ritenute infondate contestazioni mosse da Noesis, la prima (cfr. doc. 44/48 di parte convenuta) relativa alla asserite violazioni in materia di sicurezza nel cantiere sollevate dal D.L. all'ing. Florit, nella qualità di Responsabile del procedimento ed all'Organo di Vigilanza, la seconda (cfr. doc. 49/51 di parte convenuta) relativa a presunti inadempimenti da parte dell'Impresa CEA, contenuti nella "relazione particolareggiata" redatta ex art. 136 D. Lgs n. 163/2006 dal D.L.

Concludeva quindi parte convenuta come in epigrafe riportato, *in primis* per il rigetto di tutte le domande attoree, ritenendo legittima la risoluzione contrattuale del contratto n. 454 dd 1.2.2012 con rigetto di tutte le domande risarcitorie; salvo in via subordinata chiedendo che il Tribunale ritenesse dovute le poste evidenziate in comparsa (cfr. pag. 43) ed in via ulteriormente subordinata, ove fosse stata ritenuta illegittima la risoluzione disposta da CAFc, "tenuto conto dell'ottenimento dell'iniziale incarico e del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto, nonché in fase conciliativa del rapporto", riconducesse ad equità le somme pretese da Noesis.

In via riconvenzionale chiedeva fossero accertati i danni asseritamente derivati dalla condotta inadempiente dell'attrice, in via principale per €. 629.437,63; in via



subordinata quantificati in €. 302.260.23; in via riconvenzionale ulteriormente subordinata in € 104.997.92, ovvero eventualmente nella diversa misura ritenuta di giustizia, e per l'effetto con statuizione di condanna al relativo pagamento in favore della parte convenuta, e salvezza in ogni caso delle spese di lite tutte relative al giudizio. In data 15.12.2015, Cafe depositava ricorso per accertamento tecnico in corso di causa relativo alla funzionalità dell'opera appaltata, rispetto al quale veniva disposta ctu.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita esclusivamente mediante espletamento di consulenza, attesa la natura tecnica delle asserite violazioni e la documentazione delle argomentazioni a supporto della pretesa illegittimità della risoluzione da un lato e dell'inadempimento dall'altro, nonché mediante ordine alla parte convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della produzione in giudizio del certificato di collaudo (depositato il 25.10.2016 doc. n. 76 di parte convenuta).

Seguiva un lungo contraddittorio tecnico, con richiesta avanzata all'udienza del 9.11.2017 da parte dell'attrice di rinnovazione della ctu e sostituzione del collegio peritale, affidato agli ingegneri Andreottola Gianni e Armani Antonio da Trento, istanze entrambe rigettate con ordinanza riservata del 26.1.2018, per le motivazioni da intendersi qui integralmente riportate.

Il GI, ritenutane l'opportunità convocava le parti all'udienza del 28.02.2018 ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. all'esito della quale entrambe le parti chiedevano termine per valutare la proposta giudiziale.

Il GI provvedeva quindi a pronunciare decreto di liquidazione dd 2.03.2018 della consulenza espletata, ponendo in via provvisoria gli oneri a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.

Seppure le parti raggiungevano un accordo di massima circa il merito dell'intera vicenda (giusto verbale del consiglio di amministrazione Cafe depositato come allegato



autorizzato all'udienza del 8.5.2018) la conciliazione falliva per il diniego opposto da Cafe al rilascio all'attrice dei certificati di regolare esecuzione lavori.

La causa quindi veniva spedita a sentenza sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Deve premettersi che a parere della scrivente la causa deve decidersi in forza di due differenti *rationes decidendi*, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, a fondare cioè l'accoglimento della domanda principale in punto di dichiarazione di illegittimità della risoluzione contrattuale e accoglimento parziale delle domande risarcitorie, con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta sia in via principale, che subordinata, che infine ulteriormente subordinata.

(ILL)LEGITTIMITA' DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DEL CONTRATTO N. 454 DEL 1.2.2012

Innanzitutto è opportuno procedere ad una delimitazione dell'oggetto della domanda, al fine di vagliare il punto centrale della controversia, la legittimità o meno della risoluzione contrattuale per asserito grave inadempimento effettuata dalla committente CAFC in danno della Noesis dd. 28.01.2015 (cfr. doc. attoreo n. 50).

Il contratto in questione aveva ad oggetto l'incarico d'opera professionale per le attività di *"direzione dei lavori e assistenza, misurazione e contabilizzazione degli stessi, redazione del certificato di regolare esecuzione ovvero l'assistenza al collaudo"* e le *"obbligazioni ed oneri facenti capo al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva"* inerenti l'appalto per la *"ristrutturazione, potenziamento e adeguamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro al D.lgs. 152/1999 – primo e secondo intervento"*,

Dal coacervo della documentazione versata in atti, confortata dagli esiti delle perizia la quale ha ricostruito la complessa vicenda contrattuale che ha visto come parti contrattuali dapprima il Comune di Lignano Sabbiadoro e la Noesis, e solo

successivamente il CAFC. subentrato al Comune nella gestione dei servizi idrici integrati, emerge la fondatezza della domanda attorea in relazione all'illegittimità della risoluzione.

Il Cafe infatti ha invocato la risoluzione del predetto contratto asseritamente sulla scorta di gravi inadempimenti posti in essere dal D.L. **procedendo ai sensi dell'art. 136 del d. lgs. 12.04.2006 n. 163, vigente sì all'epoca della risoluzione, ma esperibile esclusivamente in relazione all'appalto dei lavori pubblici.**

Sul punto la medesima convenuta alla pag. 27 della propria comparsa conclusionale (e pag. 17 della memoria di replica) conviene peraltro circa la non applicabilità della normativa di cui all'art. 136 D.lgs 163/2006, *ratione temporis*, atteso che solo con l'entrata in vigore dell'art. 297 del DPR 207/2010 il legislatore ha esteso espressamente l'applicabilità della citata previsione anche agli appalti di servizi, come quello di cui si discute.

I principi quindi che devono trovare applicazione quindi per la valutazione di legittimità o meno della risoluzione contrattuale tra privati sono quelli generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.

Il diritto civile infatti prevede diverse modalità di risoluzione contrattuale per inadempimento sussumibili nella categoria giudiziale e stragiudiziale.

Nella prima la risoluzione del contratto è disposta dal giudice, mentre nella seconda è determinata dall'esercizio di un potere potestativo, previsto espressamente nel contratto sottoscritto dalle parti, c.d. clausola risolutiva espressa, potere il cui esercizio, ove sia contestato, dal contraente asseritamente inadempiente, necessita di una sentenza dichiarativa che accerti la produzione dell'effetto risolutorio.

Nel contratto risolto non vi è alcuna clausola di risoluzione espressa.



Ne consegue che in relazione alle specifiche contestazioni sollevate dal CAFC in relazione allo contratto di cui si controverte, e sulla scorta della condotta assunta dalla Noesis prima e dopo l'avvio del procedimento di contestazione e quindi successivamente alla nota 18.07.2014, prot. 26759/14, e fino alla risoluzione, è compito del GI valutare la gravità dell'inadempimento allegato a fondamento della risoluzione e stabilirne la legittimità o meno, come richiesto in via riconvenzionale dal Cafc, citato dalla Noesis per sentire pronunciare la condanna al pagamento delle somme pretese per la prestazione resa e per i danni asseritamente derivati dall'illegittima risoluzione.

Sul punto si osserva che (cfr. Cass. Civ. n. 1227/2006, uniformi Cass. Civ. 17328/2011 e Cass. Civ. n. 336 del 9.01.2013) per aversi risoluzione legittima di un contratto a prestazioni corrispettive deve verificarsi non solo un inadempimento imputabile al debitore, ma anche che detto inadempimento sia **grave riguardo all'interesse dell'altra parte**.

Come è noto, secondo la ricostruzione più accreditata nell'applicazione dell'art. 1455 c.c. trovano una loro integrazione criteri di giudizio oggettivi e soggettivi: l'interprete deve valutare tanto l'entità obiettiva dell'inadempimento, quanto il modo in cui esso lede l'interesse del creditore.

Per essere *«di non scarsa importanza»*, l'inadempimento deve compromettere **l'attuazione del programma contrattuale (profilo oggettivo), pregiudicando gravemente l'interesse del creditore alla realizzazione dello scambio (profilo soggettivo)**.

Nella valutazione della gravità dell'inadempimento, assumono rilievo determinante le **caratteristiche della prestazione ineseguita**.

Certamente, l'inadempimento di una prestazione di rilevanza marginale nell'economia del contratto non giustifica la risoluzione, ma solo il risarcimento del danno.



Con ogni probabilità, invece, l'inadempimento assoluto di una prestazione primaria ed essenziale soddisfa il requisito previsto dall'art. 1455 c.c.

Ebbene nel caso in esame ritiene il giudice che l'inadempimento imputato alla Noesis, oltre che afferire a prestazioni secondarie del rapporto, come emerso dalla risposta ai singoli quesiti puntualmente posti ai ctu e da questi esaminati, deve essere valutato alla luce del comportamento della convenuta, la quale ha certamente e notevolmente concorso a cagionare il danno (che la stessa vorrebbe imputare solo all'attrice), con le conseguenze che derivano in applicazione dell'art. 1227 c.c..

I motivi del contestato inadempimento afferiscono, secondo la nota Cafc del 18.7.2014 (doc. 27) a :

- 1) Mancanza della documentazione tecnica di dettaglio relativa alla definizione degli impianti;
- 2) Mancanza della valutazione preliminare e quantificazione di massima delle opere;
- 3) Condizione di incertezza derivante da contraddittorietà e dubbi rispetto agli elaborati progettuali tale da condizionare il comportamento della impresa esecutrice (CEA).

Ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla **durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché dell'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempite.**

Non congrua quindi sarebbe una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, il cui apprezzamento non può che essere complessivo.

Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra (cfr. Cass. Civ. n. 336 del 09.01.2013).

Ebbene emerge dalla lettura della copiosa corrispondenza in atti, compiutamente esaminata dal collegio peritale, il quale ha redatto un'utilissima cronistoria della vicenda contrattuale (cfr. punto 4.1.1.3 della ctu integrato per parte Cafc dalle note accolte in sede di contraddittorio tecnico sub. pagg. 59 60, e per parte attrice dalle note di udienza del 12.12.2017) **la non gravità dei dedotti inadempimenti.**

Escluso il terzo, la cui genericità rende impossibile alcuna verifica di fondatezza infatti, in relazione ai primi due, si rinvia alle risposte ai quesiti sub. 4.2.6 (ultima parte pag. 52, come integrato dalla nota 10 su istanza di Cafc – pag 61 e 62 ctu -) e circa il secondo a quanto risposto dai ctu in sede di risposta alle osservazioni del ctp di parte attrice a pag. 65 della ctu, nonché alla relazione tecnico economica redatta ai sensi dell'art. 161, c. 3 del Regolamento di Attuazione del codice dei contratti, proprio in risposta alla richiesta contenuta nella nota n. 30674 del 18.1.2013, finalizzata a soddisfare le prescrizioni poste dalla Provincia di Udine per il rinnovo delle autorizzazioni necessarie alla efficace funzionalità del depuratore, redatta dal DL nel giugno del 2014.

Deve infatti sottolinearsi che **la risoluzione posta in essere da CAFc afferisce alla fase non progettuale dell'intera opera, già approvata e validata dal Comune e dalla**

stessa Cafc, ma al contratto rispetto al quale la Noesis, nella persona dell'ing. Insalaco, ha svolto l'incarico di D.L.

In relazione a detta specifica funzione osserva il giudice che la convenuta non ha sollevato o almeno fatto pervenire anche alla stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura di contestazione, alcuna lagnanza, assumendo semmai un atteggiamento poco collaborativo se non sostitutivo, come dimostrato dalla vicenda relativa al fermo di cantiere disposta appunto dal DL e ignorata dal RUP, salvo poi essere confermata dall'ASS (sul punto si rinvia alla ricostruzione di cui alle pagine della comparsa conclusionale e memoria di replica di parte attrice, la quale ripercorre le risposte dei consulenti integrandole con la documentazione acquisita a seguito dell'autorizzata rimessione in termini - cfr. Cass. Civ. SSUU n. 642 del 15/01/2015 - giungendo a conclusioni che si condividono nel percorso logico argomentativo.

La stessa durata dell'asserito grave inadempimento assunta a supporto dell'avvio del procedimento è smentita dal richiamo alle comunicazioni che sarebbero rimaste inevase, rispettivamente del 24.3.2014 e 5.5.2014, a fronte dell'avvio della procedura di contestazione propedeutica alla risoluzione datata 18.7.2014, tenuto altresì conto che nella comparsa di costituzione la medesima convenuta fa risalire l'incrinatura dei rapporti con la convenuta al 6.6.2014, in occasione della riunione formalmente indetta ai sensi dell'art. 164 co. 1 DPR n. 207/23010 - "i rapporti tra Noesis e Cafc iniziano ad incrinarsi" - .

Parimenti per la non gravità del dedotto inadempimento hanno concluso i ctu in risposta ai sette quesiti loro sottoposti – CTU depositata il 13.12.2017- , le cui risposte in breve sono peraltro riportate correttamente anche nel corpo della comparsa conclusionale di parte convenuta (da pagg. 9 a 12) alle quali pure si rinvia.

A **ulteriore** conforto della non gravità del preteso inadempimento rispetto all'opera complessiva appaltata, si ritiene di poter fare riferimento alla relazione tecnica allegata sul n. 50 doc. attoreo, confermata dalla relazione a firma dell'ing. Lodolo dd. 15.10.2015, già nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di Cafc (in seguito responsabile del procedimento) dal 6.3.2012 al 31.01.2013 che parte convenuta assume essere poco attendibile, in quanto asseritamente resa ad arte per evitare possibili responsabilità addebitabili da parte Cafc al suo estensore.

La circostanza è smentita dal fatto che mai nel corso del rapporto Cafc ha contestato all'ing. Lodolo alcuna doglianza, ed anzi le conclusioni in essa riportate sono rafforzate dal contenuto del medesimo identico tenore, della relazione predisposta a firma del Capo Settore U.O. Ambiente e Territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro, dott. Moraldo Bradaschia di data 28.01.2015.

Detto parere seppure proveniente da un soggetto, come sopra anticipato, non titolato del potere di valutazione delle opere, si pone certamente come terzo estraneo alle contestazioni in termini di attendibilità sopra menzionate rispetto alle valutazioni dell'ing. Lodolo.

I predetti documenti, confortati dal richiamo a documenti versati in atti e provenienti anche dalla parte convenuta, assurgono a particolare valenza probatoria in quanto ripropongono la successione dei fatti come ricostruita dai ctu, ricostruzione che riconduce le insufficienze dell'impianto, qui oggetto di contestazione, in primo luogo alla profonda modifica del progetto iniziale, **pure validato**, voluta da Cafc mediante la richiesta della prima variante, altresì validata, e poi continuamente rivista dalla stazione appaltante a seguito del ridimensionamento importante di spesa e del tempo intercorso tra la gara e l'esecuzione dell'opera, tempo che ha influito anche in relazione alle diverse valutazioni di scelte progettuali (a mero titolo esemplificativo si veda la



proposta migliorativa avanzata da CEA e condivisa da CAFC, ma solo successivamente ad un confronto tecnico sul punto, avallata dal D.L. - cfr. doc. 36/37 parte convenuta -).

Non si ritiene che da questi "confronti tecnici" possa farsi derivare il comportamento poco collaborante del D.L., il cui compito è proprio quello, al contrario, di valutare le proposte, non condividerle supinamente.

L'attività quindi del D.L. assume rispetto a tutto questo un ruolo davvero marginale e come tale illegittima è la risoluzione del contratto per cui è causa, si ribadisce il cui contenuto è limitato alla direzione lavori e di responsabile della sicurezza dell'Ing. Insalaco.

L'ATP introdotto in corso di causa, riferito alla funzionalità dell'opera, dopo la posa in esecuzione della seconda variante, non assume rilievo rispetto all'accertamento di fondatezza della domanda principale, sia alla luce del documento depositato da Noesis dopo la rimessione in termini, sia del collaudo di cui si è disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 e delle valutazioni in esso contenute.

DANNO PATRIMONIALE CONTRATTUALE RICHIESTO DA NOESIS

In primis giova ricordare che l'importo richiesto di € 46.472,98 relativo alla fattura n. 6/S/2014 di data 6.10.2014 emessa da Noesis, relativa alle competenze spettanti alla D.L. e riferite al SAL n. 02, sono state saldate da Cafc, per cui su detta somma dovranno solo riconoscersi gli interessi di mora maturati prima del tardivo pagamento, dovuti in quanto riferiti ad una prestazione contrattuale non contestata dalla committenza, dalla data di scadenza della fattura all'effettivo pagamento.

Voce pretesa sub. A) del foglio di precisazione depositato per l'udienza del 19.11.2018, per € 14.254,46 oltre IVA e CPA: **dovuta.**



Si tratta della maggiorazione dell'onorario calcolato sull'incremento dei lavori introdotti con la prima perizia di variante sulla percentuale di incremento lavori da € 163.588,70 a € 189.762,89;

Voce pretesa sub. B), € 1.440,00 per variante fabbricato e accessori, ed € 3.600 oltre IVA e CPA per variante sistema di areazione: non dovuta.

Attesa la formulazione del compenso a corpo pattuito per la redazione della prima variante in € 70.000 (cfr.) si ritiene detta voce complessivamente non dovuta.

Voce pretesa sub. C) di € 19.091,47 oltre IVA e CPA: non dovuta.

Ritiene il giudicante che la redazione della relazione ex art. 164 d.p.r. 207/2010 sulle opere di completamento dell'impianto, faccia parte dei compiti del D.L.

Voce pretesa sub. D) dovuta, ma nel limite equitativamente determinato di € 7.000 oltre accessori (calcolato nella percentuale del 10% del compenso complessivamente pattuito).

Detta richiesta trova il proprio fondamento nella stessa pattuizione di compenso la quale prevedeva che *“il compenso si ritiene a corpo e sarà suscettibile di integrazioni nel solo caso di successive richieste suppletive rispetto a quelle fino ad oggi formulate”*.

Voce pretesa sub. E) di € 3.667,21, oltre IVA e CPA: dovuta.

Si tratta di lavori inerenti le opere eseguite dall'appaltatrice e non ancora contabilizzate pari a € 95.273,42 alla data di risoluzione illegittima del contratto, sulle quali deve calcolarsi l'incremento percentuale del corrispettivo per la D.L.

DANNO PATRIMONIALE EXTRACONTRATTUALE RICHIESTO DA NOESIS

Ritiene il giudicante, come peraltro anticipato in sede di udienza tenuta in data 28.2.2018 ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non dovute le c.d. “grandi voci di danno” quantificate dalla parte attrice in € 327.177,40 per danno da immagine (cfr. comparsa conclusionale punto 3.3) ed € 327.177,40 per “mancata possibilità di acquisire incarichi nei prossimi

anni, in quanto causa di esclusione dalla gara di appalto ai sensi dell'art. 38 lett. F) d.lgs 163/2006 ovvero causa del mancato affidamento di un incarico di progettazione e direzione lavori che una stazione appaltante potrebbe qualificare come un'ipotesi di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale" (cfr. punto 3.8 della comparsa conclusionale).

Circa la prima infatti per giurisprudenza consolidata (da ultimo cfr. Cass. Civ. n. 9385/2018) detto risarcimento è dovuto solo ove vi sia compiuta prova del danno, che nel caso di specie è mancata, non potendosi affidare alla circostanza allegata all'ultimo capoverso della comparsa conclusionale dell'attrice, in difetto di qualsiasi prova, neanche formulata sul preciso punto (cfr. seconda memoria istruttoria dd. 19.04.2016).

Circa la seconda voce di danno si rileva che alcuna documentazione è stata prodotta in data 20.6.2018 e che l'allegazione rimane assolutamente probabilistica.

Devono invece riconoscersi le voci di danno calcolate come da prospetto attoreo (si rinvia sul punto alla pag. 33 dell'atto di citazione condividendone argomentazioni e modalità di calcolo – cfr. Cass. Civ. SSUU n. 642/2015) derivanti da:

- € 8.660,78 da mancato guadagno da commessa in quanto conseguenza della illegittima risoluzione;
- € 18.976,28 per perdita di chance;
- € 5.692,88 per danno curriculare.

La somma degli importi riconosciuti all'attrice pari a € 58.251,61 deve maggiorarsi, oltre che degli accessori di legge, degli interessi legali e della rivalutazione, calcolata con decorrenza dalla data dell'illegittima risoluzione 2.2.2015 e per l'effetto il danno attualizzato da risarcire ammonta ad € 60.621,73.

Sulla somma così ottenuta dovranno poi riconoscersi gli ulteriori interessi maturati, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dalla pronuncia al saldo.

VOCI DI DANNO RICHIESTE IN VIA RICONVENZIONALE DA CAFC

Si osserva sul punto che la declaratoria di illegittimità della risoluzione, sotto il duplice profilo sopra enunciato, assorbe in sé la valutazione di fondatezza delle domande riconvenzionali azionate, atteso che le richieste risarcitorie avanzate dal CAFC fanno capo in primo luogo ad un danno all'immagine anche in questo caso non supportato da alcun elemento probatorio, neanche in via di allegazione, nonché ad altri esborsi sostenuti per il completamento dell'opera.

In particolare la convenuta assume che la seconda perizia di variante si è resa indispensabile per colmare le lacune progettuali della prima perizia, perizia si ripete richiesta e validata dal CAFC; che, come anticipato l'indispensabilità della seconda perizia di variante può direttamente farsi derivare dalla scelta di risolvere il contratto e dalla conseguente necessità di terminare l'opera al fine di renderla funzionale e rispondente alle richieste della Provincia, alla luce delle mutate disponibilità economiche stanziare per la realizzazione dell'opera che pesantemente hanno impattato sulle modifiche progettuali del bene.

Deve precisarsi peraltro che le doglianze relative alla fase progettuale che potrebbero trovare spazio in questa sede **afferiscono esclusivamente all'incarico conferito al DL, ing. Insalaco relativo alla progettazione della prima perizia di variante**, la cui esatta cronologia è ricostruita dal ctu in sede di ATP alle pagine da 25 a 33, rispetto alle quali valgono i medesimi principi già *supra* riportati.

La coincidenza nella persona del D.L. anche della figura del progettista della prima perizia di variante ha destato non poca confusione nell'ambito della causa, atteso che l'aver lo stesso professionista redatto il primo ed il secondo progetto generale, nonché la perizia di variante richiesta dalla convenuta, ha qualche volta sviato l'attenzione dalle domande principali e dalla connessione ad esse delle domande riconvenzionali.

Il GI, una volta istruita la controversia mediante la complessa CTU affidata al collegio peritale, ha convocato le parti al fine di verificare la possibilità di conciliare la lite su proposta giudiziale ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.

Sul punto si rinvia al verbale di udienza del 28.02.2018 all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo di massima, naufragato successivamente esclusivamente in relazione alla richiesta, insistita dalla parte attrice, di ottenere dalla società convenuta il **certificato di "regolare esecuzione, inerente tutti gli incarichi attribuiti alla Noesis Italia s.r.l., inclusi quelli di progettazione"**.

A tal proposito pare necessario chiarire che il certificato di regolare esecuzione lavori (CEL) è atto sostitutivo del certificato di collaudo (art. 141, comma 1 D.lgs n. 163/2006 e art. 237 d.p.r. n. 207/2010, la cui emissione avviene sotto la piena responsabilità del D.L. (che solo in questo caso può avere funzioni di collaudatore) e del responsabile del procedimento che deve confermare il contenuto dello stesso certificato preparato dal D.L..

Il certificato di esecuzione dei lavori invece, previsto dall'art. 83 co. 4 del citato D.P.R. n. 207/2010 è l'atto con il quale il committente delle opere dichiara, ai fini della certificazione SOA, che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito.

Ritiene il giudice che sussistono i presupposti, come emerso in causa e sopra argomentato, perché la committente possa emettere esclusivamente quest'ultimo certificato relativamente al periodo in cui la Noesis ha curato l'esecuzione dell'appalto, seguendo le indicazioni contrattuali, fino alla redazione della prima perizia di variante, non il certificato di regolare esecuzione lavori, connesso al collaudo intervenuto dopo la risoluzione e dopo l'esecuzione di altri interventi per mano e progetto di altri soggetti.

La domanda formulata sul punto quindi e fonte del mancato accordo non è accolta, se non nei termini sopra indicati.

Infine deve altresì rigettarsi la domanda attorea di riconoscimento della rivalutazione degli interessi maturati sul corrispettivo della fattura n. 6/S/2014 per le competenze relative al II SAL pari a €. 46.472,98, dd.06.10.2014 (cfr. allegato 32 attoreo) pagata oltre termine, in relazione alla quale trattandosi di debito di valuta, il GI ritiene che detta rivalutazione poteva essere accordata esclusivamente nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., maggior danno che peraltro andava provato dal richiedente, cosa qui non avvenuta.

Ne consegue l'accoglimento parziale delle domande formulate dalla Noesis ed il rigetto di tutte le domande riconvenzionali spiegate da Cafc in via principale e subordinata.

La notevole differenza tra il valore dell'accolto e la domanda, nonché il rifiuto di parte attrice di accogliere la proposta conciliativa formulata dal GI all'udienza del 28.02.2018, seppure non quantificata in termini economici puntuali, ma sfociata nelle medesime proposte di cui al verbale del consiglio di Amministrazione della convenuta, datato 4.5.2018, allegato al verbale di udienza dell'8.5.2018, deve essere valutata dal GI ai sensi dell'art. 91 c.p.c., rendendo legittima la compensazione tra le parti di tutte le spese (ctu e ctp) afferenti all'istruzione tecnica della lite, quindi anche relative all'atp in corso di causa, nonché la compensazione delle spese di difesa nella misura di 1/2.

Il restante mezzo segue il generale principio della soccombenza ex art. art. 91 c.p.c. (cfr. *ex multis*, cfr. Cassazione Civile, n. 189/2017), e per l'effetto è posto a carico della parte convenuta, liquidato come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, **sul solo valore dell'accolto**, ridotta la fase istruttoria del 50% non essendosi espletate prove diverse da quelle relative al contraddittorio tecnico .

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **NOESIS ITALIA S.r.L.** nei confronti di **CAFC S.p.A.** ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiara illegittima la risoluzione del contratto per inadempimento operata da Cafc S.p.A. ai danni della Noesis Italia s.r.l. in data 2.02.2015 e per l'effetto
2. Condanna Cafc al pagamento alla Noesis degli interessi di mora maturati sulla fattura n. 6 del 06.10.2014 a partire dal 30° giorno dall'emissione della fattura e fino al pagamento avvenuto l'11.01.2017;
3. Condanna Cafc altresì al risarcimento del danno patito dalla Noesis liquidato complessivamente in via equitativa attualizzata in € 60.621,73, per le causali in motivazione specificate, oltre accessori di legge;
4. Dichiara che sussistono i presupposti per il rilascio del certificato di esecuzione lavori in favore di Noesis s.r.l. fino alla redazione della prima perizia di variante;
5. Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, in via principale, gradata ed ulteriormente gradata;
6. Pone definitivamente a carico delle parti, ciascuno nella misura del 50% le spese di CTU in sede di accertamento tecnico in corso di causa, come già liquidate con decreto del 5.03.2018;
7. Pone definitivamente a carico delle parti, ciascuna nella misura del 50% le spese di ctu come già liquidate con decreto del 2.03.2018;
8. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di ½;
9. Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice del restante mezzo, liquidate in complessivi € 14.063,48, di cui € 10.730 per compenso, € 1.723,98 per anticipazioni, € 1.609,50 per rimborso forfettario delle spese di lite calcolato nella percentuale del 15% del compenso, oltre IVA e CPA.

Sentenza immediatamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, 16.05.2019

IL GIUDICE
IL GIUDICE
dott.ssa Raffaella M. Gigantesco
dott.ssa Raffaella M. Gigantesco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Michela Iussa

Iussa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 22 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Michela Iussa

Iussa

